

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 agosto 2024, n. 1166

Approvazione schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra INAIL e Regione Puglia per l'attuazione del Progetto sperimentale "servizio digitale sperimentale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro"

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dalla E.Q. Protezione Dati Personali, Trasparenza ed Anticorruzione della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie di concerto con il Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. e confermata dalla Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta e dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, riferisce quanto segue.

VISTI:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;
- il D.Lgs. n.502/1992 s.m.i., che, all'art.2, co.1, attribuisce alle Regioni l'esercizio delle funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi nazionali;
- il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;
- il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'articolo 15 prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- le Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale del giugno 2013 "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni";
- le Linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale del 1° ottobre 2021 "Linee guida modello interoperabilità";
- l'art. 6, comma 2, lettera c) del D.M. 1° febbraio 1991 per il rilascio dell'attestato di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici durante l'inabilità temporanea assoluta.
- la Delibera di Giunta Regionale del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Delibera di Giunta Regionale del 03/07/2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n.302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;

Premesso che

- l'INAIL è un Ente pubblico non economico che ha la funzione istituzionale di gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico; ha, inoltre, la funzione di assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro/tecnopatici, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza;
- le Regioni sono Enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica e amministrativa sancita principalmente dalla Costituzione della Repubblica italiana agli articoli da 114 al 133;

- le Regioni, in particolare, ai sensi degli articoli 32 e 117 della Costituzione nonché del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, svolgono attività di programmazione e coordinamento al fine di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari, socio- sanitari e ispettivi attraverso i rispettivi servizi sanitari regionali e i Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ASL garantendo, altresì, l'uniformità e l'equità dell'erogazione dei servizi medesimi, anche, attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture e dei professionisti che vi operano;

Considerato che

- L'INAIL e la Regione Puglia, nell'esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in relazione al servizio di esenzione ticket, sono titolari autonomi del trattamento dei dati e, pertanto, provvederanno autonomamente alla nomina di eventuali Responsabili esterni al trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni organizzative e di sicurezza.
- L'INAIL e la Regione Puglia intendono rendere più efficaci le rispettive azioni istituzionali per la tutela degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici con inabilità temporanea assoluta, agevolando la tempestiva erogazione delle prestazioni sanitarie da parte delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nell'ottica della massima integrazione tra le strutture pubbliche al servizio della propria utenza.
- Le Regioni, ai sensi degli art. 32 e 117 della Costituzione, assicurano l'erogazione dei servizi sanitari e socio-sanitari attraverso i rispettivi servizi regionali, garantendo uniformità ed equità delle prestazioni tramite sistemi informativi regionali.
- Il codice dell'amministrazione digitale (CAD) promuove l'uso di tecnologie informatiche per migliorare l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, l'imparzialità, la trasparenza e la semplificazione nelle Pubbliche Amministrazioni.

Preso atto che:

- con nota prot. U.INAIL.34000.24/02/2023.0001863 l'Inail regionale ha chiesto di concordare una procedura utile ad assicurare il rilascio del cosiddetto ticket di esenzione, sollevando gli assistiti dal doversi recare più volte presso il Distretto di appartenenza per effettuare la richiesta della citata esenzione.
- In particolare è emersa l'opportunità di definire una soluzione tecnica e normativa che attraverso l'interoperabilità dei sistemi consenta di sollevare il cittadino, spesso impossibilitato per motivi di salute, e/o il proprio caregiver dall'onere di recarsi materialmente presso l'ASL per la trasmissione della documentazione sanitaria rilasciata dalle strutture Inail.
- In data 10/03/2023 con nota prot. r_puglia/AOO_081/PROT/10/03/2023/0000483 il Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale condivide l'importanza di definire una soluzione tecnica che, attraverso l'interoperabilità tra sistemi informatici, consenta di sollevare il cittadino dall'onere di recarsi materialmente presso l'ASL ed ha attivato dei tavoli tecnici ed amministrativi al fine di addivenire ad una soluzione adeguata.
- In data 26/04/23 e 19/05/2023 si sono svolte delle riunioni tecniche nelle quali si sono analizzati gli aspetti tecnici dell'interoperabilità con il sistema Informativo Sanitario Regionale "EDOTTO", come da verbali 13.2023 e 16.2023, agli atti del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie nelle quali si è individuata una soluzione tecnica condivisa;
- Con nota prot. 0334345/2024 DEL 02.07.2024 è stato chiesto il parere sul presente provvedimento al Responsabile alla Transizione al Digitale, il quale ha dato parere positivo con nota prot. 0367391/2024 del 19.07.2024

Rilevato che

- L'INAIL e la Regione Puglia hanno realizzato, in via sperimentale, un servizio digitale per la trasmissione massiva dei dati e delle informazioni necessarie per l'attribuzione sicura e tempestiva del codice di

esenzione a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro.

- Il servizio ha ad oggetto la trasmissione massiva dei dati relativi a casi definiti positivamente dall'INAIL, con visto medico e amministrativo di regolarità, alle ASL della Regione Puglia, al fine di attribuire a detti casi il relativo codice di esenzione per infortunio/malattia professionale limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante nel periodo di inabilità temporanea assoluta.

Precisato che, le Parti stabiliscono e realizzano una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi di interesse pubblico ed è improntata a una effettiva divisione di compiti e responsabilità in relazione alle rispettive funzioni istituzionali. Per questo motivo, Regione Puglia, mediante la propria expertise e i propri professionisti, si impegna a implementare le azioni tecniche ed organizzative sia sul sistema informativo Edotto e sia presso le Aziende Sanitarie Locali di competenza.

In particolare, Regione Puglia si impegna a svolgere le seguenti attività:

- a) Modifica della specifica area applicativa al fine di accogliere in Edotto, in interoperabilità, i flussi inviati dal sistema informativo dell'INAIL per la determinazione delle esenzioni per gli infortunati sul lavoro e tecnopatici con inabilità temporanea al lavoro;
- b) Predisposizione semestrale di report di rendicontazione delle prestazioni rese in esenzione;
- c) Aggiornamento e adeguamento del servizio in parola a seguito di rilasci di nuove specifiche tecniche al fine di implementare modelli più innovativi di interoperabilità tra sistemi informatici delle P.A. o per integrare il servizio di nuove funzionalità;
- d) Garantire la funzionalità del servizio, per quanto di competenza, e la relativa assistenza e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema Informativo Edotto;
- e) Garantire la conformità alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD - giugno 2013" e alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra pubbliche amministrazioni – Provvedimento Garante della Privacy n 393 del 2 luglio 2015"

Tutto ciò premesso e considerato

si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proporre l'approvazione del presente atto deliberativo e in particolare di approvare l'accordo tra INAIL e Regione Puglia per l'attuazione del "servizio digitale sperimentale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici con inabilità temporanea assoluta al lavoro", parte integrale e sostanziale del presente provvedimento.

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 938 del 03/07/2023. L'impatto di genere stimato è:

diretto indiretto neutro non rilevato

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale. Successive eventuali spese troveranno copertura attraverso ulteriori provvedimenti di individuazione e prenotazione delle somme necessarie su capitoli di bilancio tenuti dalle strutture coinvolte.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. d) della L.R. n.7/1997, propone alla Giunta:

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra INAIL e Regione Puglia per l'attuazione del "servizio digitale sperimentale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici con inabilità temporanea assoluta al lavoro", allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrale e sostanziale,
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione dell'Accordo;
4. di designare la Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie quale referente per l'attuazione di detta Convenzione;
5. di stabilire che il sistema informativo regionale "EDOTTO", apporti tempestivamente, e in ogni caso, non oltre il 31.12.2024, i necessari adattamenti, secondo le specifiche tecniche condivise;
6. di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, il presente provvedimento all'Inail regionale, ai Dirigenti di Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, alle Aziende Sanitarie Locali;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Sottoscrizioni dei responsabili della struttura proponente

Il Funzionario E.Q. Protezione Dati Personali, Trasparenza ed Anticorruzione
Giovanni Lucatorto

La Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie
Concetta Ladalardo

La Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'assistenza Territoriale - Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
Antonella Caroli

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Vito Montanaro

Sottoscrizione del soggetto politico proponente

Il Presidente
Michele Emiliano

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
2. di approvare lo schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra INAIL e Regione Puglia per l'attuazione del "servizio digitale sperimentale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici con inabilità temporanea assoluta al lavoro", allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrale e sostanziale,
3. di delegare il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale alla sottoscrizione dell'Accordo;
4. di designare la Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie quale referente per l'attuazione di detta Convenzione;
5. di stabilire che il sistema informativo regionale "EDOTTO", apporti tempestivamente, e in ogni caso, non oltre il 31.12.2024, i necessari adattamenti, secondo le specifiche tecniche condivise;
6. di notificare, a cura della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche Sanitarie, il presente provvedimento all'Inail regionale, ai Dirigenti di Sezione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, alle Aziende Sanitarie Locali;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO



Concetta
Ladardo
26.07.2024
13:50:46
GMT+01:00



Regione Puglia

Accordo per il servizio digitale sperimentale
di
esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria
a favore di infortunati
sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro

Tra

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, di seguito denominato I.N.A.I.L., con sede legale in Roma via IV Novembre n. 104, rappresentato dall'Ing. Ester Rotoli, in qualità di Direttore centrale reggente della Direzione Centrale per l'Organizzazione Digitale, domiciliato per la carica in Roma, via Santuario Regina degli Apostoli,33, posta elettronica certificata dcod@postacert.inail.it;

e

la Regione Puglia, di seguito denominata Regione, con sede legale in _____

Via _____, in persona del _____ in qualità di _____ domiciliato per la carica in _____, via _____, posta elettronica certificata _____

congiuntamente di seguito le "Parti"

Premesso che

L'INAIL è un Ente pubblico non economico che ha la funzione istituzionale di gestione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con gli obiettivi di ridurre il fenomeno infortunistico e tecnopatico, assicurare i lavoratori che svolgono attività a rischio, garantire il reinserimento nella via lavorativa degli infortunati sul lavoro/tecnopatici, realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di sicurezza sul lavoro, promuovere la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro attraverso attività di informazione, formazione, assistenza e consulenza.

le Regioni sono Enti pubblici territoriali dotati di autonomia politica e amministrativa sancita principalmente dalla Costituzione della Repubblica italiana agli articoli da 114 al 133;

le Regioni, in particolare, ai sensi degli articoli 32 e 117 della Costituzione nonché del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, svolgono attività di programmazione e coordinamento al fine di assicurare l'erogazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e ispettivi attraverso i rispettivi servizi sanitari regionali e i Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle ASL garantendo, altresì, l'uniformità e l'equità dell'erogazione dei servizi medesimi, anche, attraverso la realizzazione di sistemi informativi regionali a supporto delle strutture e dei professionisti che vi operano;

le Regioni, nell'esercizio del potere di autoregolamentazione e di organizzazione delle proprie strutture, possono realizzare i propri sistemi informativi, attraverso Enti regionali allo scopo deputati, istituiti con apposita Legge Regionale e operanti, anche, secondo le modalità *in house providing* ovvero attribuendo tale funzione a Società private per il tramite di affidamento per la fornitura di servizi IT;

L'INAIL e la Regione Puglia, al fine di rendere più efficaci e incisive le rispettive azioni istituzionali a tutela degli infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro, hanno interesse ad agevolare la tempestiva ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie a cura delle ASL nell'ottica della massima integrazione tra le strutture pubbliche al servizio della propria utenza;

L'INAIL e la Regione Puglia per le motivazioni sopra richiamate hanno realizzato, in via sperimentale, un servizio digitale per la trasmissione massiva dei dati e delle informazioni necessarie per l'attribuzione sicura e tempestiva del codice di esenzione a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro;

l'INAIL e la Regione Puglia, nell'esercizio delle rispettive funzioni ed in particolare in relazione al servizio di esenzione ticket, sono titolari autonomi del trattamento dei dati e, pertanto, provvederanno autonomamente alla nomina di eventuali Responsabili esterni al trattamento dei dati, impartendo loro le necessarie istruzioni organizzative e di sicurezza.

Visto

il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali";

il Decreto del Ministero della Sanità 1° febbraio 1991 che all'art. 6, co.2, lett. C) stabilisce che infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali in inabilità temporanea assoluta al lavoro sono esentati dalla compartecipazione alla spesa sanitaria,

la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che all'articolo 15 prevede la stipula di accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il codice dell'amministrazione digitale (CAD), approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha disposto, per le Pubbliche Amministrazioni, unitamente all'adozione di specifiche misure informatiche, tecnologiche e procedurali di sicurezza, un utilizzo crescente dell'uso di tecnologie d'informazione e di comunicazione per lo svolgimento delle attività di competenza e la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione;

il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE "di seguito, per brevità, solo il "Codice";

il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito, per brevità, solo il "Regolamento UE";

le Linee guida dell'Agencia per l'Italia Digitale del giugno 2013 "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni";

il Provvedimento dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, recante le "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

il Parere dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 22 gennaio 2019 con il quale sono stati chiariti i confini dei compiti e delle responsabilità del titolare del trattamento dei dati di cui all'art. 4, c.7, del "Regolamento UE";

le Linee guida dell'Agencia per l'Italia Digitale del 1° ottobre 2021 "Linee guida modello interoperabilità".

Considerato che

la Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n. ____ del _____ ha approvato il presente schema di Accordo tra l'INAIL e la Regione medesima per il servizio sperimentale digitale di esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (cd. esenzione ticket) a favore di infortunati sul lavoro e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. C del Decreto del Ministero della Sanità 1° febbraio 1991;

la Regione Puglia ha realizzato il sistema informativo EDOTTO, il cui attuale fornitore e gestore è Exprivia spa. Il Sistema Edotto assicura, in relazione al servizio di cui al presente Accordo, la ricezione nel sistema infrastrutturale e informatico regionale dei dati INAIL relativi ad infortunati e tecnopatici in inabilità temporanea assoluta al lavoro ai fini dell'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.

Le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Accordo ha per oggetto il servizio di trasmissione massiva dei dati relativi a casi definiti positivamente dall'INAIL, con visto medico e amministrativo di regolarità, alle ASL della Regione Puglia, al fine di attribuire a detti casi il relativo codice di esenzione per infortunio/malattia professionale limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante nel periodo di inabilità temporanea assoluta.
2. Le specifiche tecniche del servizio e le relative modalità di trasmissione sono descritte nell'allegato/i tecnico/i del presente Accordo.
3. Le Parti si impegnano ad eseguire le attività di rispettiva competenza nel pieno rispetto ed entro i limiti dei propri fini istituzionali.

Articolo 2

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il presente servizio digitale di esenzione ticket è riferito agli infortunati sul lavoro e/o affetti da malattie professionali in inabilità temporanea assoluta al lavoro che siano residenti o domiciliati nel territorio della Regione Puglia;

Articolo 3

Prestazioni erogabili in esenzione

1. L'esenzione è riportata per il periodo di durata dell'infortunio ed è valida anche se le prestazioni saranno effettuate successivamente al periodo di infortunio purché richieste in fase di apertura della temporanea inabilità lavorativa (fa fede la data di prescrizione).
2. L'assistito che ha subito un infortunio sul lavoro è esente solo per le prestazioni riferite direttamente alle conseguenze dell'infortunio. Non è consentita l'erogazione in esenzione per prestazioni non riconducibili all'infortunio.
3. Le parti si impegnano a predisporre un report di rendicontazione semestrale delle prestazioni rese in esenzione.

4. Dall'attuazione della presente convenzione non devono derivare maggiori oneri a carico del S.S.R.

Articolo 4

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati, degli adempimenti e della responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali, in base alla vigente normativa europea e nazionale di cui, rispettivamente, al Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 e al "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. Le Parti si impegnano affinché i dati siano utilizzati limitatamente al trattamento strettamente connesso allo scopo di cui al presente Accordo e non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi a qualsiasi titolo, né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge.
3. Le Parti si impegnano a garantire un livello di sicurezza adeguato, assicurando che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente secondo quanto disposto dagli artt. 5 e 6 del citato Regolamento UE, nonché l'adozione al proprio interno di tutte le regole di sicurezza necessarie.
4. Le Parti convengono che le attività di cui al presente Accordo in alcun modo potranno interferire con gli obblighi previsti, anche in capo a singole Parti, dalla normativa nazionale e dell'UE in materia di protezione e riservatezza dei dati personali nonché dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
5. Le Parti s'impegnano a fornire reciproca segnalazione in caso di un evento avverso che possa causare qualsiasi violazione dei dati personali relativi al presente accordo ("Data Breach").

In particolare, le Parti hanno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente tramite Posta

Elettronica Certificata (PEC dell'INAIL: dcod@postacert.inail.it; PEC della Regione Puglia: ufficiosifi.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it) qualsiasi Data Breach immediatamente dopo esserne venute a conoscenza, nel caso in cui tale evento non fosse esclusivamente attribuibile alla Parte che ha rilevato l'evento. La comunicazione deve essere corredata della documentazione necessaria per consentire, ove necessario ai sensi dell'art. 33 del GDPR, di notificare tale violazione all'autorità di vigilanza competente e/o, di comunicare la stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.

La segnalazione conterrà almeno le seguenti informazioni:

- a. la natura della violazione dei dati personali;
- b. la categoria degli interessati;
- c. contatto presso cui ottenere più informazioni.

Articolo 5

Accesso al Servizio

1. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo il servizio è reso accessibile secondo le modalità e specifiche tecniche indicate nell'allegato/di cui al comma 2 dell'art. 1 e a seguito dei test di interoperabilità.
2. L'accesso al servizio è disponibile 24 ore su 24, salvo eccezioni preventivamente comunicate o dovute ad anomalie impreviste.
3. La Regione Puglia e l'INAIL si riservano di sospendere le rispettive attività nel servizio, in ogni momento e per il periodo di tempo ritenuto necessario, in relazione ad esigenze connesse all'efficienza e alla sicurezza dello stesso nonché per effettuare interventi di manutenzione e di adeguamento sui propri sistemi informatici.
4. Delle sospensioni del servizio di cui al comma precedente sarà data tempestiva comunicazione al Referente tecnico e al Responsabile dell'Accordo, dell'INAIL e della Regione Puglia, di cui al successivo art. 7.
5. L'assistenza al servizio sarà garantita dalle ore 09.00 alle ore 17.00 dei giorni lavorativi. Le segnalazioni di disservizi e/o malfunzionamenti saranno effettuate secondo modalità che saranno comunicate dai Referenti tecnici delle Parti di cui al successivo art. 8.

6. È onere del soggetto fruitore di dotarsi dei sistemi informatici e tecnologici idonei alla fruizione del servizio di cui al presente Accordo.

Articolo 6

Implementazioni e modifiche del servizio

1. Le modalità di interscambio potranno essere oggetto di adeguamento a seguito di rilasci di nuove specifiche tecniche, al fine della implementazione di modelli più innovativi di interoperabilità tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni o per integrare il servizio di nuove funzionalità.
2. In tal caso, le Parti si impegnano ad apportare sui propri sistemi informatici, con oneri a proprio carico, le modifiche necessarie per garantire continuità nella fruizione del servizio oggetto del presente Accordo.
3. Le Parti potranno attivare ulteriori servizi digitali di supporto alla trasmissione dei dati inerenti al presente Accordo e indicati nell'allegato/i tecnico/i di cui al presente Accordo.

Articolo 7

Obblighi e responsabilità

1. Le Parti si impegnano a prestare con diligenza le attività di propria competenza garantendo la funzionalità del servizio e la relativa assistenza nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo indisponibilità determinata da interruzioni programmate, caso fortuito, forza maggiore o comunque da cause non imputabili alle Parti medesime.
2. Con la sottoscrizione del presente atto l'INAIL aderisce al servizio applicativo oggetto dell'Accordo ed assume l'impegno, nell'organizzare autonomamente la propria attività, di attenersi alle Regole Tecniche di cui all'allegato/i tecnico/i citato/i all'art. 1 del presente Accordo.

3. La Regione riconoscerà le credenziali digitali del sottoscrittore secondo le Regole Tecniche sopracitate.
4. L'accesso ai servizi deve essere conforme alle "Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD - giugno 2013" e alle "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra pubbliche amministrazioni - Provvedimento Garante della Privacy n 393 del 2 luglio 2015".
5. L'INAIL è responsabile in via esclusiva dell'identificazione e dell'autenticazione dei soggetti abilitati ad operare sul proprio sistema per la fruizione del servizio stesso secondo le normative di cui al comma precedente e la loro verifica.
6. È fatto divieto di vendere o cedere a terzi i servizi, i dati, le informazioni che a qualsiasi titolo possano derivare dal presente Accordo.
7. Le Parti si impegnano ad informarsi reciprocamente e tempestivamente in caso di problemi tecnici che possano compromettere l'erogazione complessiva del servizio adottando tutte le misure utili e necessarie a garantirne l'erogazione.

Articolo 8

Variazione dell'Accordo e sospensione del servizio

1. Le Parti prendono atto ed accettano che potranno essere modificate le condizioni del presente *Accordo*, variando in particolare le modalità di accesso al servizio e la modalità e la tipologia di dati oggetto di acquisizione in base a sopravvenute disposizioni normative comunitarie e nazionali, a mero titolo esemplificativo, in materia di infortuni sul lavoro, di tutela dei dati personali, di sicurezza dei sistemi informativi.
2. Gli allegati tecnici e le modalità operative potranno essere modificati dalle Parti sulla base di sopraggiunte esigenze tecnologiche e reciprocamente comunicate ~~al soggetto fruitore~~ per mezzo di posta elettronica certificata a cura dei Responsabili dell'Accordo, senza ulteriori formalità.
3. Le parti si riservano il diritto di sospendere il servizio messo a disposizione, modificare o recedere dall'Accordo, in qualsiasi momento, in caso, a mero titolo esemplificativo, di sopravvenute modifiche alla normativa vigente nelle materie sopra

richiamate o qualunque altra normativa che imponga alle Pubbliche amministrazioni obblighi incompatibili con il presente Accordo ovvero in caso di mutamento degli strumenti tecnologici per l'accesso ai sistemi informativi.

4. La Regione ha facoltà di sospendere o recedere dall'Accordo nonché revocare l'autorizzazione all'accesso al Servizio in caso di ripetute violazioni dei termini di utilizzo del sistema o utilizzo non conforme alle normative vigenti.

Articolo 9

Figure di riferimento dell'Accordo

1. Ai fini della corretta applicazione del presente Accordo ciascuna Parte nomina un Responsabile dell'Accordo e un Referente Tecnico, i cui nominativi e riferimenti di contatto saranno comunicati successivamente al perfezionamento del presente Accordo tramite scambio di mail con posta elettronica certificata dei rispettivi sottoscrittori.
2. Il Responsabile dell'Accordo è il soggetto individuato da ciascuna delle Parti quale rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione dell'Accordo e alla sua corretta applicazione.
3. Il Referente tecnico è il soggetto preposto da ciascuna delle Parti all'attivazione e alla successiva gestione operativa del servizio, ivi comprese le comunicazioni tecniche, nonché alla corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico organizzative previste dall'Accordo e comunque necessarie al fine dell'efficiente erogazione/fruizione del servizio medesimo.

Articolo 10

Validità dell'Accordo di servizio, rinnovo e recesso

1. Il presente Accordo, di durata triennale, è efficace dal giorno della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per pari durata e per concorde volontà delle Parti, a seguito di valutazione congiunta degli esiti della sperimentazione.

2. La volontà di rinnovo dovrà essere reciprocamente manifestata via posta elettronica certificata almeno tre mesi prima della scadenza a cura dei rispettivi Responsabili dell'Accordo.
3. Ciascuna Parte potrà recedere dall'Accordo, senza oneri e corrispettivi, liberamente ed in ogni momento, previa comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte a mezzo PEC a cura dei Responsabili dell'Accordo.
4. Il recesso sarà efficace decorsi 60 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.

Articolo 11

Foro competente e valore delle clausole

1. Le Parti convengono che, qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione al presente Accordo, a motivo della sua interpretazione, esecuzione, mancata o non corretta esecuzione, risoluzione e recesso, sarà devoluta in via esclusiva, previo tentativo di risoluzione amichevole, al Foro di Roma.
2. Le Parti convengono, altresì, che si intendono approvate ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le clausole relative a limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi e deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria di cui al presente Accordo.

Articolo 12

Forma dell'Accordo

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico, redatto in unico originale e sottoscritto con firma elettronica. In difetto di contestualità spazio/temporale, l'atto sottoscritto sarà registrato e assunto al protocollo a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 13

Spese di registrazione

1. Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso di uso, le eventuali spese di registrazione saranno a carico del fruitore.

Articolo 14

Composizione dell'Accordo e validità delle premesse e degli allegati

1. Il presente Accordo è composto da n. 13 Articoli, le premesse e gli allegati ne formano parte integrante e sostanziale.

Per l'INAIL

Per la Regione Puglia

Il Direttore centrale reggente
per l'Organizzazione digitale
Ing. Ester Rotoli

Ai sensi e agli effetti degli art. 1341 e 1342 cc. le Parti dichiarano di approvare espressamente mediante separata sottoscrizione le clausole previste dagli artt. 3, 6, 7, 9, 10.

Per l'INAIL

Per la Regione Puglia

Il Direttore centrale reggente
per l'Organizzazione digitale
Ing. Ester Rotoli
